

**COMUNE DI BOVALINO**

89034 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
 Piazza Camillo Costanzo - Tel. 0964 / 672311  
 Codice Fiscale 81000710806 - Partita IVA 00928660802

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
*Adottata con i poteri del Consiglio Comunale*

**OGGETTO:** Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 – Determinazioni aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta Municipale Propria (IMU): aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Bovalino, nominata con Decreto Presidente della Repubblica 28/07/2016 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 195 del 22/08/2016, di modifica del precedente D.P.R. 02/04/2015 pubblicato sulla G.U. - S.G. - n. 96 del 27/04/2015, recante l'attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale, nelle seguenti persone:

N. O.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
1	CACCAMO	Salvatore	COMMISSARIO	SI
2	PASTORELLI	Valeria	COMMISSARIO	SI
3	POLETTI	Claudia	COMMISSARIO	SI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosa DIANA

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**PREMESSO** che in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. A), della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale sospende per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e, quindi, confermare anche per l'anno 2017 la disciplina applicativa dell'IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote IMU e TASI già in vigore lo scorso anno;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**VISTA** la deliberazione C.S. n. 72 del 18/03/2016, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

**ATTESO** che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come

RIT  
l'abi  
RIC  
delit  
per  
all'i  
refer  
RIC  
qual  
docu  
finan  
bilan  
prog  
e su  
con.  
pres  
RIC  
31/0  
VIS  
altre  
09/0  
DAI

abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un'altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nella categorie catastali A1, A8 e A9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016, l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
  - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
  - c) A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni ricadenti nelle zone parzialmente delimitate;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari socio assegnatari, anche in deroga del richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

**RITENUTO**, quindi, di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per l'abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, modificato dal D. Lgs n. 126/2014, in base al quale "gli Enti locali ispirano la loro gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs 23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in presenza di motivate esigenze";

**RICHIAMATO** l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2017;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/09/2014;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il

coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*

**TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

**VISTO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi"*

nei  
leg  
dei  
sai  
de;  
co.  
ca.  
pr  
VI  
d'i  
loc  
il  
tre  
Il  
di  
de  
de  
so  
de  
de  
de  
V  
Fe  
te  
ar  
V  
A  
1:  
V  
C  
1.

N

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**VISTA** la circolare del MEF n. 44 del 07/03/2016;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal responsabile dell'U.O. competente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,**

### D E L I B E R A

1. **di confermare** per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni dell'IMU, come già determinate con deliberazione della C.S. n. 72 del 18/03/2016 e come di seguito riportate:

Nr.	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2017	Detrazione IMU 2017
1	Abitazioni principali escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Non soggetti ad IMU	
2	Abitazioni principali, di cui alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	6 per mille	€ 200,00
3	Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dall'impresa con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Non soggetti ad IMU	
4	Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008	Non soggetti ad IMU	

5	<p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>Unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. L.vo 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>	<b>Non soggetti ad IMU</b>	
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>2 per mille</b> ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di una attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta (art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.)	
7	Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali il comma 380 lett. f) art. 1 della legge n. 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7,60 per mille, per tali immobili i comuni possono aumentare fino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5 - Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione	<b>10,60 per mille</b>	
8	Terreni agricoli di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 133/2013 che non godono dell'agevolazione prevista dal comma 1 lett. d) ed e) del medesimo decreto. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D. L.vo 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni ricadenti nelle zone parzialmente delimitate	<b>10,60 per mille</b>	
9	Terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. L.vo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nonché i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucabile	<b>Non soggetti ad IMU</b>	
10	Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata	<b>Non soggetta ad IMU</b>	

	direttamente adibita ad abitazione principale)		
11	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (esempio aree fabbricabili, cat. B, cat. D5, cat. A1-A8-A9 non abitazione principale e cat. C1 e C3)	<b>10,60 per mille</b>	

2. **di dare atto** che viene rispettato, in ogni caso, il vincolo in base al quale le somme delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2015, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;
3. **di dare atto** che il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che, pertanto, risultano dal 1 gennaio 2014 non soggetti all'IMU:
  - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata; In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. **di dare atto** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
  - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il I° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nella categorie catastali A1, A8 e A9;
  - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs 22/01/2004, n. 42;
  - c) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di approvazione dell'IMU;
5. **di dare atto** che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per:
  - a) gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
6. **di dare atto** che l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge n. 124/2016, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
7. **di dare mandato** al Responsabile dell'U.O. Finanziaria e Tributi di procedere, durante l'anno 2017, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
8. **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
9. **di inserire** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
10. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Responsabile dell'U.O. Finanziaria e Tributi;
11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000, con separata ed unanime votazione, ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per l'applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalla vigente normativa.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Li, 23 febbraio 2017

IL RESPONSABILE

F.to dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Li, 23 febbraio 2017

IL RESPONSABILE

F.to dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Salvatore CACCAMO

F.TO Valeria PASTORELLI

F.TO Claudia POLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott.ssa Maria Rosa DIANA

Li, 07 marzo 2017


La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on-line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE

F.TO Giuseppe CAMINITI

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

BOVALINO, 07 marzo 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Domenico STRANGES

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal 07 marzo 2017
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Li, 07 marzo 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Domenico STRANGES